

NO SMOKING

IN QUESTE AREE È VIETATO FUMARE



Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.:

“Tutela della salute dei non fumatori”

e della L. R. T. n. 25/2005:

**“Norme in materia di tutela della salute
contro i danni derivanti da fumo”**

I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Nei casi di particolare gravità verrà applicato il D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.:

“Tutela della Salute e sicurezza del lavoro”

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a:

Resp. _____ o suo delegato; Coord. _____ o suo delegato

Per delegato si intende il Medico e/o l'Infermiere e/o il Tecnico e/o l'Amministrativo con maggiore anzianità di servizio presente nel settore di appartenenza. L'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ai funzionari di questa azienda sanitaria individuati dal Direttore Generale (Ispettore L. Fontanella).